

17 Feb
30/01/18



Nobilis Universitas

COMUNE DI BISACQUINO

Città Metropolitana di Palermo

CAP 90032 – Cod. Fisc. 84000450829 – P.I. IT00676920820

poliziaLocale@pec.comune.bisacquino.pa.it



Regione
Siciliana

ORDINANZA N. 90 DEL 28/12/2018

Oggetto: A.S.O. - ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO nei confronti di:

[REDACTED]

IL SINDACO

VISTA la proposta del dr. DACIA ZAMMATARO protocollata al n. 175 del Registro di Polizia, datata **28/12/2018**, con la quale viene proposto Accertamento Sanitario Obbligatorio a carico di [REDACTED] in oggetto generalizzato/a;

VISTO che dalla stessa proposta risulta che:

- si è in presenza di persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici e che gli stessi interventi non vengono accettati dall'infermo;
- non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere;

PRESO ATTO che la Polizia Locale riferisce che sussistono segnalazioni raccolte tra le persone vicine all'infermo (in particolare: [REDACTED]) e che il soggetto in questione si è mostrato aggressivo e violento in occasione di un precedente tentativo di sottoporlo a visita domiciliare, aggredendo gli agenti intervenuti per garantire la sicurezza del personale sanitario;

ATTESO che la suddetta proposta è stata convalidata dal dr. _____ medico ASP Palermo - Distretto Corleone, e che si è evidenziato che il malato manifesta atteggiamenti di rifiuto con manifestazioni di resistenza e/o di agitazione;

RILEVATO che la competenza dell'ASP è individuata dagli articoli 1, 2, 13, 14, 33, 34 della legge 833/1978 e 1, 2, 6 della legge 180/78;

ATTESO che:

- il Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, è autorizzato ad utilizzare i servizi e le strutture sanitarie dell'ASP a cui carico rimane ogni onere del servizio sotto il profilo sanitario;
- alla Polizia Locale spettano i compiti di sicurezza, mentre la presenza di personale medico, paramedico e/o ausiliario è necessaria a garanzia della salute del malato;

CONSIDERATO che nel caso in specie, l'ASO - Accertamento Sanitario Obbligatorio è indispensabile quale misura estrema al fine di prevenire una situazione di pericolo per il soggetto medesimo e per la collettività;

VISTO l'articolo 2 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a mente del quale il Sindaco è l'autorità sanitaria locale cui sono affidati tutti i compiti non specificatamente rientranti nelle competenze di altri organi oltre alla competenza *extra ordinem* di disporre provvedimenti configibili ed urgenti in materia sanitaria;

successive alla convalida da parte della struttura sanitaria. Il presente provvedimento cessa i propri effetti nel caso in cui, entro le successive 48 ore, il Giudice competente, con decreto motivato, non ne disponga la convalida.

4) La Polizia Locale di Bisacquino è incaricata di fornire ogni assistenza e tutela possibile per l'esecuzione della presente ordinanza, ed è autorizzata a prelevare l'ammalato presso il suo domicilio o il luogo nel quale verrà reperito, e assicurare che lo stesso sia condotto al presidio ospedaliero di destinazione, utilizzando in via prioritaria apposita ambulanza e in mancanza, con l'uso di qualsiasi mezzo, anche privato, in caso di necessità. È incaricata altresì di assicurare la sorveglianza dell'infermo in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, adottando, in presenza di comportamenti autolesivi o comunque pericolosi o minacciosi, gli eventuali mezzi di coercizione disponibili per la tutela della sicurezza personale dell'infermo e degli operatori. Potrà altresì richiedere, al bisogno, l'ausilio di altri agenti della Forza Pubblica.

5) l'A.S.P. n. 6 (PA) - Distretto di Corleone - metterà a disposizione della Polizia Locale, sin dal domicilio del malato o dall'eventuale luogo di accompagnamento, il medico ed il personale paramedico necessario al fine di somministrare le terapie occorrenti e comunque per la continua gestione degli aspetti sanitari e medico-assistenziali.

6) Nel caso in cui il ricovero debba protrarsi oltre il settimo giorno, il sanitario responsabile del servizio sanitario è tenuto a darne comunicazione in tempo utile al Sindaco di Bisacquino indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Provvederà altresì a comunicare tempestivamente l'eventuale mutare o venire meno delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario. I recapiti di riferimento sono: telefono 0908352998 – fax 0918300129 – email poliziaLocale@comune.bisacquino.pa.it – poliziaLocale@pec.comune.bisacquino.pa.it – cellulare per emergenze 3346237717;

Si avverte ai sensi di legge che responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Locale di Bisacquino dott. Ignazio Bacile - c/o Comando PM – Corso Triona 14 – tel. 0918352998 e fax 0918300129 presso il quale possono essere richiesti gli atti relativi al procedimento.

Chi è sottoposto al trattamento e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio, contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 35 della legge n. 833/1978.

Il presente atto, sottoposto agli obblighi di pubblicazione, dovrà essere rese noto mediante pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Bisacquino, con omissione e cancellazione idonea a rendere illeggibili e non reperibili in rete a mezzo motori di ricerca etc., tutte le sue parti scritte evidenziate in grassetto sottolineato.

Bisacquino, li 28/12/2018



Il Sindaco

Prof. Tommaso F.sco DI GIORGIO

Tommaso F.sco